

REPUBBLICA ITALIANA sent.719/06/R

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

Composta dai seguenti Magistrati

Dott. Gian Giorgio Paleologo Presidente

Dott. Silvio Benvenuto Consigliere

Dott. Marcovalerio Pozzato Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ricorso iscritto al numero **16824/R** del Registro di Segreteria, proposto dal Vice Procuratore generale, dottor Massimo Perin, nei confronti del signor **Luigi Porro**, nato il 29/05/1934 e residente in Trani (BA), Corso Don Luigi Sturzo, n. 5, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Bosco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Anna Maria Ranalli in L'Aquila, via Verdi e del signor **Sergio Di Luca**, nato il 24/03/1945 e residente in Vasto (CH), Via G. Spataro, n. 23, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Marcello Boschetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Del Tosto, in L'Aquila, via XX settembre.

Uditi nella pubblica udienza dell'8 novembre 2006, il Relatore cons. Silvio Benvenuto, l'avvocato Antonella Bosco, in difesa del signor Luigi Porro, il Vice Procuratore regionale, dottor Massimo Perin, non rappresentato nell'udienza il signor Sergio Di Luca.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

FATTO

A seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, relativamente all'utilizzazione di alcuni filobus da parte del Comune di Chieti, sono emersi, ad avviso della Procura regionale, profili di pregiudizio economico per l'amministrazione comunale, così come di seguito esposto.

La Regione Abruzzo aveva affidato al Comune di Chieti alcuni filobus, i quali venivano dati in

concessione per l'esercizio della rete filoviaria alla "Panoramica snc"; ma, in seguito, non più impiegati dall'ente locale, a seguito della sospensione dell'esercizio filoviario, disposta per motivi di sicurezza dalla Giunta municipale con delibera n. 4170 del 7.1.1993.

I medesimi mezzi pubblici, da prima custoditi nell'apposita rimessa sita in località Santa Filomena, erano stati poi, a partire dall'anno duemilauno, abbandonati all'esterno, dove, privi di custodia, erano stati oggetto di numerosi danni causati dalla totale incuria e dal vandalismo.

In relazione a ciò la Procura regionale ha ritenuto di dover verificare se i danni patiti dai mezzi di trasporto potevano essere frutto di condotte negligenti tenute dal personale del Comune.

In sede di verifica - affidata al personale della Guardia di Finanza - emergeva che nessun funzionario e/o dirigente era stato preposto, quale responsabile di procedimento, per le incombenze amministrative concernenti la custodia dei mezzi di trasporto in parola.

Peraltro, a seguito della predetta verifica, il Sindaco in carica -

signor Francesco Ricci - una volta informato delle situazione di degrado del materiale filoviario, ha ritenuto opportuno nominare immediatamente un dipendente comunale responsabile delle predette incombenze amministrative per sanare tale carenza (ciò risulta dal verbale agli atti della Guardia di Finanza del 30.11.2005).

Nel corso della verifica di cui sopra è emerso che l'ente locale ha sostenuto, ad oggi, una spesa per la riparazione di due dei dieci filobus, completamente danneggiati, per un importo di €180.912,00,

In relazione a quanto sopra descritto, la Procura regionale, ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico dei seguenti dirigenti dell'ente locale, il signor Luigi Porro, già Segretario generale del Comune di Chieti sino al 2001 e il signor Sergio Di Lucia, Segretario generale del Comune di Chieti ancora in carica, emetteva nei loro confronti l'invito *ex art. 5* del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, debitamente notificato a termini di legge.

Entro il termine fissato dall'atto in parola, solo il signor Luigi Porro faceva pervenire deduzioni scritte sostenendo di non essere responsabile di alcun pregiudizio per la finanza comunale.

In particolare, osservava che la Giunta municipale di Chieti, con la

delibera n. 4170, aveva sospeso il servizio a mezzo filobus,

omettendo qualsiasi decisione in ordine al ricovero dei filobus detenuti in comodato. La sospensione in parola seguiva a una nota del 19.12.1992 prot. 2064 del Ministero dei Trasporti con la quale si revocava il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza.

Una volta che il Ministero aveva revocato il nulla osta, i filobus venivano ricoverati presso il parco comunale sito in Località S. Anna di Chieti, regolarmente recintato, situato nelle adiacenze del Presidio ospedaliero SS. Annunziata in Via Tiro a segno; successivamente essi venivano trasferiti in ambienti chiusi in località Santa Filomena a Chieti scalo e, nel prosieguo, poiché il Comune, con la delibera della G.M. n. 466 del 28.12.2000 aveva autorizzato l'Associazione Fiere Teatine ad occupare detti spazi, i mezzi venivano custoditi nella medesima località, ma in aree esterne.

In seguito, il Comune di Chieti chiedeva alla Regione Abruzzo il rinnovo del materiale rotabile da utilizzare dopo il ripristino e la realizzazione delle nuove linee aree e, nell'occasione, si riutilizzavano due dei filobus in disuso.

Secondo l'incolpato le spese sostenute non scaturivano dalle condizioni di conservazione dei mezzi, bensì da altri fattori, come quelli tecnici di adeguamento della motorizzazione o della carrozzeria.

Per questi motivi la spesa sostenuta dall'ente locale di €180.912,00 non poteva essere connessa alle cattive modalità di custodia per il periodo di dieci anni, così come le responsabilità di tale situazione non poteva essere riferita in via esclusiva ai due Segretari generali del Comune di Chieti avvicendatisi nel periodo oggetto della contestazione.

Quanto sopra verrebbe confermato dalla circostanza che la decisione di proseguire il ricovero dei mezzi all'esterno e non più all'interno degli immobili di proprietà comunale era stata decisa dalla

Giunta comunale.

Infine, qualsivoglia responsabilità non potrebbe essere ricondotta al Segretario generale in relazione al compito di sovrintendere alla gestione dell'ente locale, tenuto conto che detto compito ha un carattere sussidiario e giammai il convenuto era stato investito del problema o aveva potuto interloquire sulla questione, non avendo mai ricevuto note da parte del dirigente preposto al settore che lo informava della situazione di degrado.

Per ogni altra argomentazione difensiva si faceva riferimento alla memoria difensiva depositata.

Peraltro, a giudizio della Procura regionale, emergeva dalla vicenda in parola una responsabilità amministrativa dei convenuti, sotto il profilo della mancata attivazione di idonee misure per la conservazione di beni appartenenti al patrimonio del Comune di Chieti, responsabilità che non consentiva l'archiviazione del procedimento.

L'esposizione dei fatti darebbe fondamento alla pretesa di risarcimento, sussistendo tutti gli elementi per l'imputazione della responsabilità amministrativa.

Innanzitutto, è manifesta sia l'esistenza di un rapporto di servizio con l'ente danneggiato, essendo, all'epoca dei fatti, gli odierni convenuti Segretari generali presso il Comune di Chieti, sia il nesso di causalità tra la loro condotta e l'evento dannoso, consistente nel pregiudizio finanziario conseguente a una mancata ed attenta conservazione dei filobus di proprietà del Comune.

Altrettanto evidente sarebbe l'elemento psicologico, sotto il profilo della colpa di rilevante gravità, per non avere i convenuti avviato con la dovuta attenzione le necessarie misure per la conservazione e la custodia dei mezzi filoviari, disponendo che gli uffici competenti predisponessero le misure utili per evitare i danni conseguenti all'azione vandalica.

La Procura regionale osserva che la recente giurisprudenza ha messo in evidenza (cfr. Corte dei conti, Sezione Lombardia, n. 1286 del 25 ottobre 2004) che in capo al Segretario generale del Comune incombono dei “*doveri di protezione*” degli interessi del Comune che comportano la

necessità di approfondire le questioni in maniera più meditata rispetto agli amministratori ed implicano, all'occorrenza, l'esigenza di informarsi compiutamente dei principi giuridici regolanti le materie trattate.

Alla luce di queste considerazioni si può rilevare una condotta colorata da pregnante gravità, quando il Segretario generale comunque tenuto, ai sensi dell'art. 97 del TUEL, a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l'attività, trascura di approfondire aspetti di gestione che non implichino una soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, bensì l'adozione di normali misure, quali, nella presente fattispecie, erano quelle di disporre la conservazione di beni di proprietà comunale (ad esempio, verificare se era stato nominato un custode, che i beni venissero ricoverati al coperto e che gli atti di vandalismo fossero denunciati alle autorità preposte, ecc...).

Ebbene, dagli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Chieti - emergerebbe un quadro di disattenzione rilevante sulla conservazione dei predetti beni; infatti, l'individuazione delle persone, quali responsabili del danno in esame, ha trovato conforto nelle dichiarazioni rese in sede di audizione personale, innanzi ai militari delegati dalla Procura regionale, dall'attuale Sindaco di Chieti, signor Francesco Ricci, il quale, dopo essere stato specificatamente interpellato in merito, ha dichiarato, in sintesi, quanto di seguito esposto: *«dalle ricerche amministrative fatte eseguire successivamente alla mia elezione a Sindaco di Chieti, avvenuta nel mese di aprile 2005, non ho avuto modo di rilevare alcun Dirigente, preposto quale responsabile di procedimento per le incombenze filoviarie. Pertanto, ho ritenuto opportuno nominarne immediatamente uno per sanare tale deficienza»*.

Tutto ciò premesso, a giudizio della Procura regionale sussisterebbe la responsabilità amministrativa dei convenuti; infatti, contrariamente a quanto affermato nelle deduzioni difensive del signor Luigi Porro, dalla documentazione acquisita e dalla ricognizione fotografica sullo stato dei beni, emergerebbe una fattispecie di danno conseguente a una cattiva conservazione dei

filobus stessi.

La circostanza che le spese sostenute non siano da riferire interamente agli atti di vandalismo, è una circostanza rimessa alla valutazione del collegio giudicante, tenendo presente che molti dei danni provocati (rottura vetri, ammaccature, asportazione di materiale vario, *ecc...*) non sono, di certo, da porre in relazione ad interventi di miglioramento e/o adeguamento dei mezzi.

Per quanto sopra, la Procura regionale individua un pregiudizio erariale per il Comune di Chieti corrispondente all'importo ad oggi speso per il ripristino di due filobus, pari a €180.912,00.

La spesa in parola emergerebbe dalla determina n. 1383 del 14 aprile 2003 del Comune di Chieti, con la quale sono stati affidati i lavori di riparazione dei due mezzi.

Le persone sopra indicate sono, per la loro qualità di Segretari generali del Comune di Chieti, in rapporto di causalità con il pregiudizio finanziario ipotizzato, per il quale la Procura regionale quantifica le rispettive quote di addebito nella misura del 60% per il signor Luigi Porro, il quale era in servizio all'epoca della delibera della G.M. n. 466 del 28.12.2000, con la quale i mezzi venivano trasferiti per la custodia in aree esterne, mentre la restante parte del danno (pari al 40% della spesa sostenuta dal Comune di Chieti) deve, secondo l'atto di citazione, essere addebitata al signor Sergio Di Luca per non aver adottato nessuna iniziativa diretta a ristabilire una corretta conservazione dei beni e per non aver fatto sì che

venissero nominati e individuati i responsabili della custodia dei filobus e che gli stessi mezzi venissero ricoverati in modo da prevenire il verificarsi di atti vandalici.

L'atto di citazione conclude, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti a risarcire al Comune di Chieti , in parti eguali, la somma di €180.912,00 o di quella diversa somma che risultasse in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio.

In data 16 ottobre 2006, si è costituito per il signor Luigi Porro, depositando comparsa di costituzione e di risposta , l'avvocato Antonella Bosco.

In tale atto si contesta in via preliminare l'intervenuta prescrizione dell'azione.

Al riguardo si osserva che la pretesa risarcitoria trarrebbe origine dall'atto deliberativo n. 466 del 28.12.2000 e pertanto l'azione di responsabilità, non essendo stata esercitata nel termine di cinque anni previsto dall'art 1, comma 2, della legge n. 20/1994, deve considerarsi prescritta.

Né potrebbe sul punto sostenersi che il danno ha avuto effetti permanenti poiché legato nel corso degli anni al progressivo deteriorarsi dei mezzi. Ciò che rileverebbe è l'adozione del provvedimento amministrativo (Delibera 466/2000) astrattamente idoneo a porre le premesse del danno.

Va poi tenuto presente che con la citata delibera l'area della struttura adibita a rimessa filoviaria in località S. Filomena veniva concessa in uso per soli 20 giorni all'anno; cosicché anche il ricovero in spazi esterni dei mezzi filoviari era limitato a tale periodo, certamente inidoneo a determinare il loro deteriorarsi. Soltanto con la successiva delibera della Giunta comunale n. 1777 del 18 dicembre 2001 la concessione in uso veniva estesa all'intero arco dell'anno, cosicché soltanto da tale epoca il potenziale pregiudizio per i mezzi poteva assumere i caratteri del rischio concreto. Sarebbe, quindi, evidente che nessuna omissione può essere addebitata al signor Porro, poiché il breve periodo di ricovero all'esterno, verificatosi durante la sua permanenza in servizio, era inidoneo a determinare per lui l'obbligo o l'esigenza di proporre all'organo politico ed alla dirigenza le necessarie misure per la conservazione dei mezzi filoviari. Infatti quando il rischio del deterioramento di filobus divenne concreto, a seguito della delibera n. 1777/01, il signor Porro era cessato dalle funzioni di segretario comunale.

Inoltre, come risulterebbe dalla nota tecnica dello Stato di avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 14.6.2004 (allegata alla comparsa di costituzione), gli interventi eseguiti per garantire il ripristino dei due filobus e la loro riutilizzabilità erano scaturiti non dalle modalità di conservazione e di custodia dei mezzi, bensì dal decorso stesso del tempo, dal loro stato di obsolescenza e dalla necessità di adeguare le loro caratteristiche tecniche e tecnologiche.

L'assunto dell'atto di citazione, secondo il quale la spesa di Euro 180.912,00 per il ripristino dei due

filobus sarebbe eziologicamente connesso alle cattive modalità della loro custodia nel periodo di 10 anni compreso tra il 1993 e il 2004, deve ritenersi frutto di errore di valutazione tecnica, smentito dalle nozioni di ingegneria meccanica ed elettrotecnica.

Comunque il signor Porro, in tutta la vicenda cui si riferisce l'atto di citazione, non soltanto non ha agito con intento doloso o con

l' *animus* di provocare un danno al Comune, ma ha tenuto un comportamento che è immune anche da un'ipotetica contestazione di colpa grave.

Va, infatti, sottolineato che, per l'affermazione della responsabilità, non è sufficiente la sola omissione del dovere di sorveglianza, specie in considerazione della sempre maggiore complessità dell'amministrazione degli affari pubblici, ma occorre una consapevolezza ed una compartecipazione volitiva od omissiva sul fatto produttivo del danno (C. conti, Sez. II, 17.7.2000, n. 246 A).

La memoria conclude chiedendo: in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento; nel merito, in via principale, rigettare la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale siccome infondata e comunque erronea nel *quantum*; in via subordinata, rigettare la domanda di condanna per insussistenza di responsabilità, a mente dell'art. 1 della legge n.20/94, così come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 441/98; in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di rigetti delle precedenti richieste, limitare la condanna con applicazione del potere riduttivo di cui all'art. 52 del R.D. n. 1214/1934.

In data 19 ottobre 2006, si è costituito il signor Sergio Di Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Marcello Boschetti.

Nell'atto di costituzione si sostiene, in primo luogo, che le spese sostenute dal Comune di Chieti per la riparazione dei due filobus non scaturivano dalle condizioni di conservazione dei mezzi (e,

quindi dalle modalità di custodia), bensì da altri fattori come quelli tecnici di adeguamento della motorizzazione o della carrozzeria.

Comunque se, nella denegata ipotesi, il danno ai due filobus fosse

collegabile alla loro cattiva conservazione, la responsabilità non potrebbe essere riferita in via esclusiva ai due segretari generali del Comune che si sono avvicendati nel periodo oggetto della contestazione. Ciò troverebbe conferma nella circostanza che la decisione di proseguire il ricovero dei mezzi all'esterno e non più all'interno degli immobili di proprietà comunale era stata operata dalla Giunta municipale.

Inoltre qualsivoglia responsabilità non può essere ricondotta al segretario generale del Comune in relazione al compito di sovrintendere alla gestione dell'ente locale, tenuto conto che detto compito ha carattere sussidiario e giammai il convenuto era stato investito del problema o aveva potuto interloquire sulla questione, non avendo mai ricevuto note da parte del dirigente preposto al settore che lo informava della situazione di degrado.

D'altra parte, in sede di verifica affidata alla Guardia di Finanza, era emerso che nessun funzionario e/o dirigente era stato preposto, quale responsabile del procedimento, per le incombenze amministrative riguardanti la custodia dei mezzi di trasporto di proprietà comunale. Infatti, solo a seguito della predetta verifica, il sindaco in carica aveva ritenuto opportuno nominare un dipendente comunale quale responsabile delle relative incombenze amministrative.

La memoria conclude chiedendo l'assoluzione del signor Di Luca dalla domanda attrice.

Nel corso della discussione orale nella pubblica udienza dell'8

novembre 2006, viene preliminarmente depositata, *brevi manu* dall'avvocato Antonella Bosco, memoria a firma dell'avvocato Antonio Boschetti, in difesa del signor Di Luca; memoria che, con l'assenso del Vice Procuratore generale, viene acquisita agli atti di causa.

Segue quindi la relazione introduttiva dei fatti di causa da parte del Consigliere incaricato, dottor

Silvio Benvenuto.

L'avvocato Antonella Bosco, nell' esporre le ragioni a difesa del convenuto, signor Luigi Porro, illustra e amplia ulteriormente le argomentazioni già esposte nella comparsa di costituzione.

In particolare sottolinea che il costo delle riparazioni ai due filobus derivava essenzialmente dall'usura del tempo e dalla necessità di adeguamento alle nuove tecnologie.

Insiste, poi, sull'eccezione di prescrizione, così come esposta in narrativa.

Per quanto concerne la posizione specifica del Signor Porro, ribadisce che lo stesso era stato in carica fino al maggio del 2001 e pertanto lo svolgimento delle sue funzioni era conciso solo con il brevissimo termine di 10 giorni quando in primavera i due filobus erano stati provvisoriamente collocati all'esterno e pertanto è da escludere che per questo brevissimo periodo l'evento dannoso cui si riferisce l'atto di citazione della Procura avesse qualche rilevanza concretamente apprezzabile.

Va poi considerato che con la delibera n. 1082 del 31 dicembre 1998 la Giunta municipale aveva approvato il Regolamento degli Uffici e Servizi comunali, prevedendo un Servizio (N.5°), all'interno del IV Settore, con competenze relative alla “ gestione del parco macchine e del magazzino “, tal che, in ogni caso, la responsabilità del Segretario generale, non potrebbe che configurarsi in via sussidiaria e comunque, sarebbe improponibile in relazione al profilo soggettivo della colpa grave.

Tale responsabilità semmai ipotizzabile, non potrebbe che collegarsi all'organo deliberativo che aveva deciso di trasferire all'esterno della rimessa i due filobus, e al dirigente responsabile del settore, che aveva anche espresso parere favorevole alle delibere della Giunta municipale di cui si discute.

Il Vice Procuratore generale, dottor Massimo Perin, si riporta all'atto di citazione facendo preliminarmente presente che, come espressamente specificato in tale atto, la responsabilità del danno deve intendersi attribuita per il 60% al Segretario comunale in carica in occasione della

delibera del dicembre 2000 (signor Luigi Porro) e per il 40% al segretario comunale in carica in occasione della delibera del dicembre 2001 (signor Sergio Di Luca), anche se, per un mero errore materiale, nelle parte finale della citazione si chiede la condanna dei due convenuti in parte uguali.

Per quanto riguarda il risarcimento richiesto, osserva che la Procura si è limitata a chiedere soltanto quello connesso ai due filobus, in quanto solo per essi tale danno risultava accertato e quantificato nel 2003, quando vennero liquidate le spese di riparazione per tali due filobus.

Per quanto riguarda la responsabilità dei due segretari generali ritiene che essa emerga chiaramente dal rapporto della Guardia di Finanza agli atti : malgrado i doveri che incombono al segretario generale del Comune,nessun sapeva niente dei due filobus, nulla si era fatto per la loro custodia e salvaguardia, nessuno era stato incaricato della custodia dei due filobus.

Circa l'entità del danno, ritiene che è compito del Collegio valutare in che misura l'importo delle riparazioni possa essere riferito all'usura del tempo e all'aggiornamento tecnologico dei due filobus, anziché alle conseguenze dello stato di incuria e di abbandono degli stessi mezzi di trasporto.

Riprendendo la parola per una precisazione, l'avvocato Bosco richiama nuovamente l'attenzione sulla delibera n.1082 del 31 dicembre 1998 la quale prevedeva un responsabile per la

“ gestione del parco macchine “, circostanza questa che esclude la responsabilità diretta del segretario comunale.

Nel replicare all'avvocato Bosco, il Vice Procuratore generale, dottor Perin, osserva che se fosse stato possibile individuare un responsabile della mancata custodia dei due filobus la Procura lo avrebbe chiamato a rispondere, mentre dagli atti di causa risulta che tale responsabile fu nominato soltanto nel 2005, ad iniziativa del sindaco in carica a questa data.

DIRITTO

Al fine di individuare l'evento che, secondo l'assunto dell'atto di

citazione, ha causato il danno contestato, e cioè le spese che il Comune di Chieti aveva dovuto

sostenere per la rimessa in funzione dei due filobus, a seguito del ripristino del servizio filoviario, va osservato, anche ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del signor Porro, che esso non è direttamente e strettamente collegabile alle deliberazioni della Giunta comunale n. 466 del 28 dicembre 2000 e n. 1177 del 18.12.2001, con le quali fu concesso in uso all'Associazione Fiere Teatine - con la prima delibera soltanto per 10 giorni in primavera e 10 giorni in autunno, con la seconda a carattere continuativo per quattro anni - la rimessa filoviaria in località Santa Filomena nella quale erano custoditi i due filobus di cui si discute.

Appare, peraltro, singolare e certamente non esempio di buona amministrazione che tale concessione fosse stata disposta dalla Giunta municipale senza che, come risulta dal testo completo delle delibere di riferimento, non ci si facesse minimamente carico di quale sarebbe stata la sorte dei filobus ricoverati nell'autorimessa. Eppure già dall'ottobre 1999 (cfr. delibera n. 2155 del 6 ottobre 1999), i membri della Giunta sapevano bene che erano stati avviati gli atti concreti per il ripristino della filovia di Chieti che, evidentemente presupponeva l'utilizzazione dei filobus già in dotazione del Comune.

Tuttavia le predette delibere potevano, almeno in linea teorica, conciliarsi con un'adeguata salvaguardia dei due filobus, il cui

valore, come dimostra la fattura delle sole riparazioni, era tutt'altro che trascurabile.

Tale salvaguardia, cui si sarebbe potuto provvedere installando un idoneo manufatto o, almeno, una tettoia provvisoria e una recinzione che evitasse l'accesso degli estranei, era del tutto mancata e i costosi filobus erano stati abbandonati all'aperto nella pubblica strada, non solo senza un minimo di manutenzione periodica che avrebbe potuto limitare i danni di carattere funzionale (motore, impianto elettrico, eccetera), ma anche esposti al facile bersaglio di insulso vandalismo (carrozzeria danneggiata, vetri rotti, sedili e pavimento divelti, ecc.), come la documentazione agli atti, acquisita dalla Guardia di Finanza, largamente testimonia.

Ora se questi sono i fatti causativi del danno contestato, che diventa concreto ed effettivo quando il Comune è tenuto a provvedere, con la determinazione n. 1383 del 14 aprile del 2003, alle spese di riparazione dei due filobus, ne deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del signor Porro non ha fondamento.

E non avrebbe neppure fondamento la tesi che i danni derivati dai fatti di cui si è detto ai due filobus potessero trovare compensazione con il *lucrum* che era derivato al comune dal concedere in uso a terzi l'uso dell'autorimessa in località Santa Filomena, non essendo i due fatti in diretta connessione tra loro..

Una volta definito il danno erariale nel senso sopra precisato, vanno innanzitutto individuate le persone alle quali deve farsi risalire la relativa responsabilità.

Al riguardo questo Collegio ritiene che vi sia stato un concorso di colpa di più soggetti: innanzitutto dei componenti la Giunta municipale che adottarono le citate delibere del 28 dicembre 2000 e del 18 dicembre 2001 nelle quali viene completamente ignorata la sorte dei filobus fino allora ricoverati nella rimessa di Santa Filomena, concessa in uso a terzi.

Peraltro nell'atto di citazione nessuna contestazione viene mossa a questi amministratori e, pertanto, essi sono estranei al presente giudizio, anche se si deve valutare il rilievo che, per il concorso di colpa, tale non contestata responsabilità ha, a giudizio di questo Collegio, su gli altri soggetti che per i fatti in questione possono essere chiamati a rispondere, come si dirà più avanti.

Una volta approvate le citate delibere i segretari generali in carica, nella loro posizione di vertice dell'Amministrazione, dovevano farsi carico di salvaguardare in qualche modo l'integrità e la custodia dei filobus ed adottare gli accorgimenti idonei per limitare i danni che la forzata, prolungata inutilizzazione dei mezzi avrebbe provocato agli apparati funzionali degli stessi, tanto più che le persone in parola erano ben a conoscenza di questa esigenza, dal momento che avevano partecipato alle riunioni nelle quali furono adottate le più

volte citate delibere di Giunta municipale.

L'aver omesso qualsiasi azione o intervento in questo senso deve essere considerato come un comportamento contrassegnato dal connotato della colpa grave e non come un mero comportamento negligente.

Peraltro, anche ai fini di valutare il concorso di responsabilità di altri soggetti, giova osservare che è estraneo alla presente causa, perché non oggetto dell'atto di citazione, qualsiasi dirigente cui in qualche modo potessero collegarsi doveri inerenti alla custodia e alla conservazione dei due filobus.

A tal proposito sono opportune alcune precisazioni.

Innanzitutto la delibera della Giunta municipale n.1082 del 31 dicembre 1998, cui fa riferimento l'avvocato Bosco nella comparsa di costituzione e nell'esposizione orale nella pubblica udienza, era di approvazione del Regolamento degli Uffici e Servizi comunali, (nel quale era previsto un Servizio N. 5° , all'interno del IV Settore, con competenze relative alla “ gestione del parco macchine e del magazzino“), rimanendo ad essa estranea la provvista e l'assegnazione dei relativi funzionari (salva la questione se nella “ gestione del parco macchine “ si possano ricomprendere i filobus che erano in dotazione al Comune per uno specifico e particolare servizio.)

Comunque quando furono approvate le delibere della Giunta municipale n. 466 del 28 dicembre 2000 e n. 1177 del 18 dicembre 2001, con le quali venne messo a disposizione dell'Associazione fiere teatine il deposito in località Santa Filomena, non fu, contrariamente a quanto afferma l'avvocato Bosco, il titolare di tale programmato Servizio a esprimere il dovuto parere dirigenziale, bensì, per la prima delibera, il Direttore U.O. del Servizio Patrimonio e Demanio, per la seconda delibera, il Dirigente dell'VIII Settore.

Fra l'altro i pareri in parola investivano la mera “ regolarità tecnica e amministrativa “ delle deliberazioni, le quali, come già si è sottolineato concernevano soltanto la messa a disposizione di terzi privati della rimessa di santa Filomena, ma nulla dicevano a proposito della custodia dei due filobus.

Risulta, per converso, che soltanto nel 2005, a seguito dell'ispezione della Guardia di Finanza (v. sopra), il sindaco di Chieti in carica, dopo aver dichiarato di non aver avuto modo di rilevare alcun Dirigente, preposto quale responsabile di procedimento per le incombenze filoviaria, aveva “ *ritenuto opportuno nominarne immediatamente uno per sanare tale deficienza*».

Ad ogni modo, anche se all'interno dell'organizzazione amministrativa del Comune si fosse potuto individuare un funzionario che, in relazione alle sue incombenze, fosse da ritenere in qualche modo collegabile alla gestione dei due filobus, le circostanze del caso chiedevano puntuali disposizioni per la custodia di tali mezzi di trasporto, ed a tal fine un preciso dovere non poteva non incombere al Segretario generale, quale vertice dell'Amministrazione, potendo, al più ipotizzarsi, non l'esclusione di responsabilità del Segretario generale, ma soltanto un concorso di responsabilità anche di altro dirigente, concorso che anche in questo caso questo Collegio non risultando dagli atti di causa dati certi al riguardo, ritiene di non poter escludere.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, con riferimento ai limiti oggettivi imposti al presente giudizio, si deve pertanto ritenere, che sia pure in concorso con altri soggetti, rientrava fra i doveri inerenti alla carica di segretario generale evitare che un bene comunale di non lieve valore fosse abbandonato, senza alcuna manutenzione e senza alcuna cura, al vandalismo .

Peraltro è da osservare che a seguito della prima delibera il periodo in cui i due filobus furono lasciati all'esterno dell'apposita rimessa fu molto breve e intervallato (coincidente fra l'altro con un certo controllo implicito nello svolgimento, durante le due *tranches* annuali, delle attività delle Fiere teatine), per cui si può ragionevolmente ritenere che nell'anno 2001, e in particolare durante i 10 giorni di primavera in cui il signor Porro era ancora in carica come segretario comunale, i mezzi di locomozione in parola non avessero subito danni apprezzabili.

Per tale considerazione, questo Collegio ritiene che il segretario generale del Comune, signor Porro, che era cessato dalla carica nel maggio 2001, possa essere mandato indenne dalla contestazione mossa dalla Procura con l'atto di citazione.

Lo stesso non può dirsi per il Segretario comunale che gli era succeduto nel 2001, il signor Sergio Di Luca, e che era in carica per il periodo in cui fu data esecuzione alla delibera n. 1177 de 18 dicembre 2001, a seguito della quale per un lungo periodo di tempo e senza alcuna soluzione di continuità, i due filobus furono abbandonati senza la benché minima salvaguardia, al vandalismo e allo scempio di chiunque si fosse trovato a frequentare le strade in cui esse furono parcheggiati.

Di conseguenza deve ritenersi frutto di grave e ingiustificata negligenza e inadempienza, e quindi contrassegnato da colpa grave (sia pure in concorso con gli altri soggetti di cui si è detto), il comportamento omissivo tenuto dal segretario comunale signor

Sergio Di Luca, in carica per tutto il periodo prima del ripristino in uso dei due filobus.

Resta peraltro da definire in che misura possa quantificarsi il danno subito dai filobus per l'omessa custodia e salvaguardia.

Al riguardo si può concordare sulla circostanza che una parte delle riparazioni e degli aggiustamenti apportati ai filobus era da collegarsi all'usura del tempo, all'inattività e all'esigenza di aggiornamento tecnologico dei due mezzi di trasporto.

Tuttavia dall'esame delle voci dei lavori di ripristino in uso dei due filobus, quali documentate dallo "Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 14.6.2004", redatto dal direttore dei lavori, ingegner Sante Di Giuseppe, risultano specifici interventi che certamente andavano collegati, per intero o per buona parte, all'abbandono dei mezzi sulla pubblica strada e agli atti di vandalismo subiti dai filobus e ampiamente documentati dai reperti fotografici allegati al rapporto agli atti della Guardia di Finanza, dai quali risulta che erano stati infranti i vetri, divelte le porte e il pavimento, così che la pioggia e le intemperie avevano anche provocato ulteriori danneggiamenti dovuti all'inevitabile ruggine e alla costante umidità.

Ci si riferisce in particolare alle seguenti riparazioni: Funzionamento scorrevole, sostituzione dei

cristalli frantumati;Revisione e ripristino sedili passeggeri, degli schienali e plancetta; Verifica della funzionalità della zona sottocintura , compresi sportelli laterali, paraurti anteriore e posteriore; Revisione e ripristino dell'impianto di illuminazione interno ed esterno; Revisione e ripristino sedili passeggeri; Ripristino del pavimento; Verifica della presenza di laminato di rivestimento del padiglione, fianchi testate, zone finestre;

Verifica del funzionamento dei cartelli indicatori di percorso elettronico e comando centralizzato; Verifica della funzionalità dell'impianto elettrico.

Ma oltre a queste specifiche voci, si deve ritenere che aggiustamenti e riparazioni che sarebbero stati in ogni caso necessari per l'usura del tempo (come Ripristino del sistema meccanico di trasmissione del motore; Revisione e ripristino dei freni di azionamento e del manettino di azionamento, Ripristino e revisione del sistema di idroguida; Revisione del sistema di variazione della velocità, eccetera), avrebbero comportato costi ben inferiori , se , a seguito delle portiere e dei vetri rotti, i filobus, specialmente per la parte interna, non fossero stati esposti alla pioggia e all'umidità, foriere di ruggine e di corrosione. E senza considerare che una volta reso accessibile l'interno a chiunque, anche i meccanismi tecnici di funzionamento era stati alla mercè di atti di manomissione e di vandalismo.

In relazione a quanto sopra, e tenuto conto sia del parziale concorso alla produzione del danno di altri soggetti non convenuti, sia del fatto che la spesa complessiva della riparazione dei due filobus, di cui alla delibera n.1383 del 14 aprile 2003, può in parte collegarsi, non allo stato di completo abbandono in cui furono lasciati i due mezzi di trasporto, ma all'usura del tempo e alla necessità di aggiornamenti tecnologici, questo Collegio ritiene il danno da addebitare al signor Sergio Di Luca, possa essere quantificato, in via equitativa a norma dell'art. 1226 del codice civile, in complessivi € 18.000 (diciottomila/00), comprensivi della rivalutazione monetaria.

Va, invece, mandato assolto della domanda attrice, per i motivi sopra illustrati, il signor Luigi Porro.

Nel dispositivo della presente sono liquidati gli onorari e i diritti spettanti al difensore del convenuto assolto, ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale spettante in caso di definitivo proscioglimento (cfr. art 2 bis del D.L. n. 543 del 23.10.1996 conv. in legge n. 639 del 20.12.1996, nonché art. 10 bis comma 10 del D.L. n. 203 del 30.9.2005 conv. in legge n. 248 del 2.12.2005)

P.Q.M.

La CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

ASSOLVE

dalla domanda di parte attrice il signor **Luigi Porro**.

CONDANNA

il signor **Sergio Di Luca**, come identificato in epigrafe, al pagamento a favore del Comune di Chieti della somma di €18.000,00 (diciottomila), comprensivi della rivalutazione monetaria.

Sulla somma sopra indicata sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il signor Sergio Di Luca è altresì condannato al pagamento delle spese di giustizia che, sino alla pubblicazione della sentenza, si liquidano in Euro 350,86 (trecentocinquanta/86).

Si liquidano altresì gli onorari e i diritti spettanti al difensore del convenuto assolto, avvocato Antonella Bosco, in complessivi Euro 900,00 (novecento/00).

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio dell'8 novembre 2006.

Il Relatore Estensore

Il Presidente

F.to Cons. Silvio Benvenuto

F.to dott. Gian Giorgio Paleologo

Depositata in Segreteria il 04 dicembre 2006

IL Direttore della Segreteria

f.to Berardino Santucci